REGOLAMENTO (CEE) N. 331/87 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 467/77 che stabilisce il metodo ed il tasso d'interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 [2], in particolare l'articolo 5, secondo comma,

considerando che, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, la Commissione è autorizzata a fissare il tasso d'interesse uniforme ad un livello inferiore per gli Stati membri che hanno costi d'interesse inferiori a quelli risultanti dal tasso d'interesse uniforme stabilito per l'applicazione generale in sede di calcolo dei costi di finanziamento degli interventi;

considerando che il tasso d'interesse uniforme è stato fissato al 7 % a partire dal 1° dicembre 1985; che, paragonati alla situazione del 1985, i tassi d'interesse versati sono calati nel corso del 1986 in due Stati membri al di sotto del tasso d'interesse uniforme;

considerando che è opportuno fissare per i due Stati membri interessati il tasso d'interesse da applicare in detti Stati membri con decorrenza dal 1° dicembre 1986 e di modificare il regolamento (CEE) n. 467/77 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1730/86 [4];

considerando che il comitato del FEAGO non ha emesso alcun parere nel termine fissato del suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CEE) n. 467/77 è inserito l'articolo 2 bis seguente:

« *Articolo 2 bis*

1. Se il tasso del costo d'interesse versato da uno Stato membro è inferiore per almeno sei mesi al tasso d'interesse uniforme fissato per la Comunità, per questo Stato membro è fissato un tasso d'interesse specifico.

2. Per il periodo che decorre dal 1° dicembre 1986 il tasso d'interesse specifico è fissato

— al 6 % per la Germania,

— al 6 % per i Paesi Bassi ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

(1) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.
(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 9.
(4) GU n. L 150 del 4. 6. 1986, pag. 14.